



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco



ORDINANZA N. 24 DEL 30/09/2022

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA – PAIR 2020. PERIODO 2022-2023

IL SINDACO

Premesso che:

- l'area geografica della Pianura Padana è caratterizzata da condizioni meteo climatiche, morfologia, alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 – 2013, nell'agglomerato di Bologna, è stato superato il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal D.Lgs. 155/2010; sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m³ per un numero di giornate superiore al limite normativo, fissato in 35;
- nel corso degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sono stati rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m³ per l'inquinante PM10 rispettivamente per un numero di 18, 32, 42 e 29 giornate di sforamenti;

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

Atteso che:

- il PAIR Piano Aria Integrato Regionale 2020 approvato con Deliberazione n. 115 del 11/04/2017 dell'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- in data 25 luglio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il “Nuovo accordo

di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 5 giugno 2017, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana ha pronunciato la sentenza del 10/11/2020 riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ed in particolare per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 che, in Emilia-Romagna, riguarda le zone della Pianura est e della Pianura ovest;
- con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 33 e 189 del 2021 sono state approvate misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell'aria finalizzate all'attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e al conseguimento, in tempi rapidi, del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1523 del 02/11/2020 è stato prorogato il PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
- nel 2021 è stata avviata la procedura di pianificazione del nuovo Piano integrato dell'Aria che prevede, come primo adempimento, l'adozione del documento strategico programmatico;
- nelle more dell'approvazione del nuovo piano è necessario mantenere in vigore le prescrizioni del PAIR 2020, al fine di garantire la tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini;
- pertanto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021 sono state prorogate le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all'approvazione del nuovo Piano;
- con medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021 è stato stabilito che le disposizioni relative all'obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, differite dal punto 2 del dispositivo della propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 33/2021, non trovino attuazione fino al 31/12/2022 e sono state confermate tutte le ulteriori misure previste dalla medesima propria deliberazione n. 33/2021;

Visti:

- l'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alla regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni dell'agglomerato di Bologna nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati alle stazioni di monitoraggio;
- la Delibera di Giunta Regionale 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)”, che:
 - coordina quanto disciplinato dal PAIR con le misure aggiuntive previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", con particolare riferimento all'articolazione delle misure emergenziali ed alla regolamentazione degli impianti a biomassa per il riscaldamento ad uso civile;
 - approva, in attuazione dell'art. 2 comma 1 del richiamato Accordo, misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020 definendo, fra l'altro, il divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” a partire dal 1° gennaio 2020 e, nei giorni di applicazione delle misure emergenziali di secondo livello, di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiori a “4 stelle”;
- l'art. 40 della Legge Regionale 22/10/2018 n. 14;

Considerato che:

- il Comune di Casalecchio di Reno è compreso nell'agglomerato di Bologna ed è posto ad

un'altitudine a cavallo dei 300 m s.l.m., e pertanto è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 26 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e delle disposizioni della DGR n. 1412/2017, così come aggiornate dalla L.R. n. 14/2018 e dalle DGR n.33/2021 e n. 189/2021;

- il "PAIR 2020 (Relazione generale)", all'art. 9.1.3.4, ed il "*Nuovo accordo di programma*", pongono in capo al Comune di Casalecchio di Reno l'adozione di una serie di misure volte a contenere il fenomeno delle emissioni di gas inquinanti degli impianti termici da modulare nel periodo dall'1 ottobre al 31 marzo;
- la DGR n. 33 del 13/01/2021 "*Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria*", prevede il prolungamento al 30 aprile delle misure strutturali ed emergenziali;

Vista inoltre la DGR n. 189/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";

Richiamati:

- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- l'Allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 186 del 7 novembre 2017;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- le Norme tecniche di attuazione del PAIR;
- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" sottoscritto il 09/06/2017 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- il Regolamento Regionale n. 3/2017;
- il Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, in particolare il Capo IV "Salubrità dell'aria";
- il Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di lasciare il motore acceso quando il veicolo non è in circolazione dinamica, quando ci si trovi incolonnati al passaggio a livello in attesa della riapertura e comunque in qualunque circostanza in cui il traffico risulti bloccato;
- l'Ordinanza comunale n. 21 del 28/09/2022 ad oggetto: "PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM 10 E ALTRI INQUINANTI NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO – PAIR 2020 - BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO DAL 1 OTTOBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

fino all'approvazione del nuovo Piano Aria Integrato Regionale, il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

1. Nel periodo 1 ottobre 2022 – 30 aprile 2023, in tutto il territorio comunale:

1.1. il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) dotate di riscaldamento multi combustibile, biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (così come definito nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

1.2. l'obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di pellet certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, oltre che di rispetto delle tipologie di combustibile previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs n. 152/2006, ossia "Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti";

1.3. il divieto di abbruciamento di residui vegetali, fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse

dall'Autorità fitosanitaria. È inoltre prevista una deroga limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Gli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga a tale divieto dovranno essere attuati e comunicati secondo le modalità definite dall'Allegato 2 della DGR 189/2021. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

2. il divieto di installare generatori a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

3. Nel periodo **1 ottobre 2022 – 30 aprile 2023**, l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** da attivare quando le verifiche effettuate da ARPAE, sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo:

3.1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle”;

3.2. divieto di combustione all'aperto di qualsiasi tipologia (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.) anche relativamente alle deroghe di cui all'art. 182, c. 6-bis del D.Lgs. 152/2006;

3.3. abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati che non deve superare i 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, nelle attività commerciali e che non deve superare i 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali, con +/- 2°C di tolleranza. Sono esclusi da queste limitazioni ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;

3.4. divieto di spandimento di **liquami zootecnici** senza tecniche ecosostenibili.

Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente.

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020), e disponibili sul sito www.arpae.it

RICORDA

di adempiere alle disposizioni dell'Ordinanza sindacale n. 103/2018 inerente:

- l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;
- il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), come meglio specificato nell'ordinanza stessa.

DISPONE CHE

fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sono quelle previste dall'art. 7 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, da 25 a 500 euro.

INFORMA INOLTRE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai

sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con le presenti disposizioni nel periodo suindicato.

DISPONE CHE

il presente provvedimento venga trasmesso al Corpo di Polizia Locale per la vigilanza e venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

IL SINDACO
MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)